



COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d'Assisi 26 – Tel. 035/42 87 211 – Fax 035/41 25 245

E-mail: segreteria@comune.sorisole.bg.it – Codice Fiscale 80016300164 – Partita Iva 00327690160

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Servizio Polizia Amministrativa & Commerciale

Prot. n° 16408

Sorisole, 25 novembre 2010

ORDINANZA N° 17 / 2010 DEL SINDACO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DELLE ATTIVITÀ AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ANNO 2011

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della Legge Regionale n° 07 del 09.03.2006 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunendo tutte le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita in sede fissa di cui alla Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) ora abrogata, così come era stata modificata in data 28.11.2007 dalla Legge Regionale n° 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali) ed in data 29.06.2009 dalla Legge Regionale n° 09 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), ha promulgato la Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

Considerato che la nuova formulazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, con l'articolo 103 (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa) del Titolo III (Regolazione della condotta), Capo I (Orari), recependo integralmente quelle che erano le disposizioni dell'articolo 5bis della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, rimette al comune la facoltà di stabilire dei limiti ed adottare dei criteri, entro i quali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, le attività commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperte al pubblico;

Appurato che la sopraccitata normativa, estendendo l'autonomia ed il potere decisionale, già attribuito al comune dalle disposizioni del Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998, delega allo stesso ente locale le competenze relative: • alla regolamentazione degli orari giornalieri di apertura al pubblico; • alla facoltà di consentire la vendita di pane prodotto in giornate domenicali e/o festive; • alla possibilità di individuare, oltre a quelle già stabilite per legge, cinque giornate domenicali e/o festive nelle quali le attività in parola possono derogare dall'obbligo della chiusura; • alla possibilità di derogare dall'obbligo della chiusura settimanale in particolari giornate riconosciute come importanti festività religiose o civili; • alla possibilità di autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e delle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno;

Assodato che il comma 6°, dell'articolo 103 della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010, demanda al comune il compito di individuare, entro il 30 novembre di ogni anno, le cinque giornate domenicali e/o festive in cui, oltre a quelle già stabilite dalla norma in argomento, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico;

Valutato pertanto indispensabile individuare, per le attività in sede fissa aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq., secondo quanto sancito all'articolo 103, comma 5°, lettera d) della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010, il numero massimo (cinque) delle giornate domenicali e/o festive derogabili dalla chiusura obbligatoria (6 gennaio, 1 maggio, 26 giugno festeggiamenti del Patrono di Sorisole Capoluogo, 9 ottobre ricorrenza della Madonna del Buon Consiglio nella Frazione di Petosino, 1 novembre), consentendo quindi per il 1° maggio l'apertura in deroga di tutte le attività in sede fissa, che altrimenti, stando alla formulazione del nuovo comma 14 dell'articolo 103 della Legge in

parola, non potrebbero rimanere aperte al pubblico in una giornata festiva che, grazie alla sua collocazione nel calendario, ovvero estremamente vicina alle classiche cerimonie religiose primaverili (comunioni e cresime), è da ritenersi particolarmente favorevole per il soddisfacimento delle esigenze di shopping dell'utenza;

Atteso che ai sensi dell'articolo 103, comma 1° della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010 e dell'articolo 16 della Legge n° 241 del 07.08.1990, una bozza della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa alle organizzazioni più rappresentative (prot. n° 14909 del 26.10.2010), ed il testo definitivo del presente provvedimento riunisce ed esplica tutti gli orientamenti, tacitamente espressi, dalla quasi totalità dei soggetti consultati;

Visto l'articolo 50, comma 7° del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

ORDINA

A FAR DATA DAL 01.01.2011, DI DETERMINARE L'ORARIO E LE GIORNATE DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

Articolo 1 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale del lunedì mattina per le attività operanti nel SETTORE NON ALIMENTARE e del lunedì pomeriggio per quelle operanti nel SETTORE ALIMENTARE è facoltativa.
2. Qualora l'esercente decidesse di avvalersi di tale facoltà, ne deve dare notizia al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione e deve essere rispettata.
3. Nelle seguenti giornate: • lunedì 27 dicembre 2010; • lunedì 18 aprile 2011; • lunedì 19 dicembre 2011, in deroga a quanto eventualmente deciso ai sensi del secondo comma, l'esercente può restare aperto in quanto nella settimana vi è già un'altra giornata festiva (• 01 gennaio; • 24 aprile; • 25 dicembre).

Articolo 2 ORARIO GIORNALIERO

1. Fermo restando il limite massimo di tredici ore giornaliere, le attività di vendita al dettaglio, possono rimanere aperte al pubblico dalle ore 05.00 alle ore 24.00.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano ancora all'interno dell'esercizio, possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio stesso rimangano chiuse.

Articolo 3 VENDITA DI PANE

1. In funzione dell'importanza che riveste il pane per l'alimentazione umana, in relazione alle numerose varianti escursionistiche che offre la posizione geografica del Comune di Sorisole all'interno del Parco dei Colli di Bergamo, in deroga alla disposizione del comma 4° dell'articolo

103 della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010, è consentita, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Ordinanza, la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate festive o domenicali.

2. Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

Articolo 4 APERTURE DOMENICALI E/O FESTIVE

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico in tutte le giornate domenicali e/o festive, con la sola esclusione delle giornate domenicali e/o festive di cui all'articolo 5, comma 2° della presente Ordinanza.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e/o festive: • domenica 02.01.2011; • giovedì 06.01.2011; • domenica 06.02.2011; • domenica 06.03.2011; • domenica 03.04.2011; • domenica 01.05.2011; • domenica 05.06.2011; • domenica 26.06.2011; • domenica 03.07.2011; • domenica 07.08.2011; • domenica 04.09.2011; • domenica 02.10.2010; • domenica 09.10.2011; • martedì 01.11.2011; • domenica 06.11.2011; • domenica 27.11.2011; • domenica 04.12.2011; • giovedì 08.12.2011; • domenica 11.12.2011; • domenica 18.12.2011; • domenica 25 dicembre 2011 – SOLO MATTINO.
3. Gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono rimanere aperti fino alle ore 13.00 nelle seguenti giornate: • sabato 01 gennaio; • domenica 24 aprile; domenica 14 agosto; domenica 25 dicembre.

Articolo 5 CHIUSURE OBBLIGATORIE DOMENICALI E/O FESTIVE

1. Nelle giornate domenicali e/o festive, salvo quanto indicato dall'articolo 4 della presente Ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 250 mq..
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 4, comma 3° della presente Ordinanza, devono obbligatoriamente osservare la chiusura nelle seguenti giornate domenicali e/o festive: • sabato 01.01.2011; • domenica 24.04.2011; • lunedì 25.04.2011; lunedì 15.08.2011; • domenica 25.12.2011 – POMERIGGIO; • lunedì 26 dicembre 2011.

Articolo 6 ATTIVITÀ MISTE

1. Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera settore prevalente quello che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.
2. Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali, ecc.) devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera settore prevalente quello che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

Articolo 7 ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA NORMATIVA

1. Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, le seguenti attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio: • Rivendite di generi di monopolio; • Rivendite di giornali, riviste e periodici; • Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; • Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da

giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, oggetti religiosi ed artigianato locale; • Esercizi di vendita interne alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.


Articolo 8 SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e/o festive, di cui all'articolo 5, comma 1° e 2°, 6 comma 1° e 2° della presente Ordinanza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, commi 1° e 2° della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da Euro 2.000,00 ad Euro 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da Euro 5.000,00 ad Euro 30.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma precedente nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è applicabile anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di chiusura infrasettimanale di cui all'articolo 1, comma 2° e di orario giornaliero di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3° della Legge Regionale n° 06 del 02.02.2010, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 200,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da Euro 3.000,00 ad Euro 10.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 – 17 – 18 – 22 e 22/bis della Legge n° 689 del 24.11.1981; l'Amministrazione Comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della predetta, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Articolo 9 RICORSO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Legge n° 1034 del 06 dicembre 1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua notificazione (D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971).

IL SINDACO
Stefano GAMBÀ



PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
DAL 29 NOV. 2010 AL 31 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Firma)

